



## BILANCIO CONSOLIDATO ENTI LOCALI APPROVAZIONE E ONERI DI PUBBLICITÀ

A seguito della predisposizione del fascicolo di **BILANCIO CONSOLIDATO**, completo degli allegati richiesti dalla vigente normativa, l'Amministrazione dovrà procedere con la sua **APPROVAZIONE**, entro il 30/09, e, successivamente, ad adempiere ai dovuti **ONERI DI PUBBLICITÀ**, trasmettendo, entro il 30/10, quanto approvato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e pubblicandolo sul portale "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale. Prendendo poi a base la documentazione approvata, l'Organo di revisione dell'Amministrazione sarà chiamato a redigere una **RELAZIONE-QUESTIONARIO**, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sulla base di un modello definito dalla Sezione Autonomie.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALLEGATI N. 4/4 E N. 11 AL D.LGS.118/2011 → Principio contabile applicato al bilancio consolidato e rispettivi schemi.

ART. 151, CO. 8, DEL D.LGS. 267/2000 → Termine di approvazione.

ART. 161, CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 9, CO. 1-QUINQUIES DEL D.L. 113/2016 → Termine per il caricamento del fascicolo di bilancio consolidato sul portale BDAP.

ART. 239, CO. 1, LETT. D-BIS DEL D.LGS. 267/2000 → Relazione dell'organo di revisione e sue tempistiche.

ART. 29 DEL D.LGS. 33/2013 → Obbligo di pubblicazione dei bilanci preventivi, consuntivi e dei relativi allegati nell'Amministrazione trasparente dell'Ente, tra i quali, sebbene non espressamente richiamato, la prassi ricomprende anche il bilancio consolidato.

### L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO



### IL PARERE DEL REVISORE E I TERMINI DI APPROVAZIONE

A seguito dell'approvazione preliminare in Giunta della documentazione inerente il bilancio consolidato, l'Organo di revisione è tenuto a fornire un parere su quanto approvato; a tal fine, come indicato nell'art. 239, co. 1, lett. d bis), del D.lgs. 267/2000, all'Organo di revisione vengono riservate le tempistiche previste dal regolamento di contabilità dell'Amministrazione, comunque non inferiori a 20 giorni, decorrenti dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo.

### TERMINI DI APPROVAZIONE E ONERI DI PUBBLICITÀ

L'approvazione definitiva degli atti, da operarsi tramite deliberazione dell'Organo consiliare dell'Ente, è fissata dalla vigente normativa al **30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento**. Entro trenta giorni dal suddetto termine, 30 ottobre, l'Amministrazione è altresì tenuta ad inviare la documentazione approvata alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Seppur non espressamente previsto, stante il rinvio operato ai bilanci consuntivi dall'art. 29 del D.lgs. 33/2013, è buona prassi per l'Amministrazione procedere alla pubblicazione del bilancio consolidato nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci" del proprio sito istituzionale, in quanto trattasi sempre di documento consuntivo.

### INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



*"... l'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti ... tali flussi informativi non costituiscono meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.*

Ciò posto, con riguardo alle rilevate discrasie di dati inseriti nei prospetti estratti dalla BDAP si rende necessario che l'Ente operi senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare". (Corte dei Conti, Piemonte – Delibera n. 88/2020/PRSE, Abruzzo – Delibera n. 111/2022/PRSE)



### CONSEGUENZE MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

La **mancata o tardiva approvazione del bilancio consolidato** comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 1-quinquies e seguenti, del D.L. 113/2016, ovvero il **divieto di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale"** sino all'adempimento dell'onere di predisposizione del consolidato, con conseguente nullità di tutti gli atti approvati in deroga alla disposizione citata.

Il **mancato rispetto del termine di invio dei dati alla BDAP**, oltre alla all'applicazione dell'art. 9, co. 1-quinquies e seguenti, del D.L. 113/2016, comporta anche la **sospensione dei pagamenti dovuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**, ivi compresi quelli a titolo di fondo di solidarietà comunale.

### ASSENZA DI ORGANISMI DA CONSOLIDARE E ENTI CON MENO DI 5MILA ABITANTI

Nel caso in cui l'Ente sia tenuto alla predisposizione del bilancio consolidato ma **non risultino organismi da consolidare** il punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 prevede che, **nella delibera di approvazione del rendiconto, l'Amministrazione dichiara formalmente che la stessa non detiene partecipazioni in enti o società che, "nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente."**

Sempre il citato principio contabile sottolinea che di tale dichiarazione è **necessario dare evidenza** distintamente **"rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."**

In merito, si rammenta che agli **Enti locali aventi un numero di abitanti inferiore alle 5.000 unità** è riconosciuta la facoltà di **derogare alla predisposizione del bilancio consolidato**, dietro esplicita deliberazione dell'Organo consiliare (art. 1, co. 831, della L. 145/2018, recepito sia all'art. 233-bis, co. 3, del D.lgs. 267/2000 sia al punto 1 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011).

### INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



*"... in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. (Corte dei Conti, Liguria – Delibera n. 66/2022/PRSP)*

### LA RELAZIONE-QUESTIONARIO DELL'ORGANO DI REVISIONE

Oltre al parere previsto dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000, **l'Organo di revisione dell'Amministrazione è tenuto a predisporre ed inviare alla Corte dei conti, entro i termini all'uopo stabiliti dalla Sezione regionale competente, una relazione-questionario**, da compilare sui modelli divulgati dalla stessa Corte ed aggiornati solitamente con cadenza annuale.

La relazione-questionario, in ultima approvata con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR della Sezione Autonomie, si compone di sei sezioni:

- Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento;
- Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato;
- Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo;
- Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo;
- Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto;



**30 SETTEMBRE 2023**

→ Termine per l'**approvazione del bilancio consolidato** (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011).

**30 OTTOBRE 2023**

→ Termine per l'**invio** del bilancio consolidato **alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche**.

### LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p><b>CONTABILITÀ</b></p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p><b>FISCALITÀ</b></p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p><b>TRIBUTI</b></p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p><b>PARTECIPATE</b></p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p><b>PERSONALE</b></p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p><b>AMMINISTRATIVO</b></p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p><b>GESTIONALE</b></p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p><b>CONTROLLI INTERNI</b></p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p><b>REVISIONE</b></p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p><b>LAVORI PUBBLICI</b></p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>